



CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI

Provincia di Udine

ORDINANZA N. 51 del 27/07/2020

OGGETTO: Comune di Cividale del Friuli. Iniziativa denominata “Parchi animati” in programma nel mese di agosto 2020. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Cividale del Friuli ha promosso l'iniziativa denominata “Parchi animati” che consiste in attività di letture e animazione per bambini dai 3 anni in su in svolgimento dal mese di luglio 2020

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Cividale del Friuli intende prolungare lo svolgimento dell'iniziativa anche nella giornata del 04.08.2020 presso il Parco Italia e nella giornata del 06.08.2020 presso il P. Morandini (Belvedere);

RICHIAMATA l'ordinanza n. 48 del 03.07.2020 del Vice Sindaco inerente la medesima manifestazione e valida per il mese di luglio c.a.;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

RICHIAMATO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. n. 125 del 16.05.2020);

CONSIDERATO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO CHE l'evoluzione dell'emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica;

DATO ATTO di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica durante lo svolgimento della manifestazione di cui in parola;

PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull'intero territorio nazionale e regionale l'adozione di misure

straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.06.2020 “*Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 (G.U. n. 126 del 17.05.2020)*;

RICHIAMATE le Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative di data 11.06.2020 (allegato 9 del D.P.C.M. dell'11.06.2020) e le Proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la Ripresa degli Sport di Contatto e Squadra di data 25.06.2020;

RICHIAMATE le Ordinanze contingibili ed urgenti nn. 16 e 17/PC del 03 giugno 2020 e del 12.06.2020 del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 20/PC del 30 giugno 2020 del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”;

VALUTATO di dover adottare uno specifico provvedimento che eviti qualsiasi fenomeno di assembramento e comportamento che costituisca violazione del mantenimento della distanza interpersonale di un metro (c.d. *droplet*) anche al fine di consentire alla Polizia Locale di effettuare un'adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

VISTA la proposta operativa formulata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'UTI del Natisone, che corrisponde formalmente al contenuto ed al dispositivo del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il Sindaco in qualità di Rappresentante della comunità locale ha il potere di adottare Ordinanze Contingibili ed Urgenti ai sensi delle norme di cui all'Art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267 / 2000 (T.U.E.L.);

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa

presso il Parco Italia nella giornata del 04.08.2020 dalle ore 17.30 e presso il P.le Morandini (“Belvedere”) nella giornata del 06.08.2020 dalle ore 17.30, in occasione dello svolgimento dell'iniziativa denominata “Parchi animati”:

- a) l'accesso contingentato e nominativo, previa prenotazione, all'area della manifestazione;
- b) l'obbligo di indossare la mascherina o altro idoneo dispositivo per coprire naso e bocca dall'ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso;

- c) l'obbligo di rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani in particolare all'ingresso dell'area;
- d) i minori degli anni 14, così come le persone non completamente autosufficienti dovranno essere sempre accompagnati da un genitore o di un altro adulto familiare convivente;
- e) è vietato ogni tipo di assembramento tra non conviventi;
- f) l'obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro tra non conviventi;
- g) potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
- h) l'obbligo di esposizione della cartellonistica utile a dare adeguata informazione sulle misure di prevenzione e sugli obblighi imposti;
- i) l'obbligo del rigoroso rispetto di tutte le indicazioni e norme vigenti non già richiamate ai precedenti punti.

Per tutte le informazioni relative alle disposizioni nazionali e regionali adottate in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 si consiglia di visionare i siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

R I C H I A M A

- il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 11 giugno 2020 in ordine al divieto di ogni forma di assembramento;

D I S P O N E

- che la Polizia Locale dell'U.T.I. del Natisone e le altre Forze dell'Ordine siano incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Cividale del Friuli;

A V V E R T E

Che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

Il destinatario dei proventi derivanti dall'applicazione della presente Ordinanza è il Comune di Cividale del Friuli e l'Autorità competente è il Sindaco del Comune di Cividale del Friuli.

A V V E R T E

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

D I S P O N E

Copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:

- Al Corpo di Polizia Locale dell'UTI del Natisone;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Cividale del Friuli;
- Al Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Cividale del Friuli;

- Al Responsabile della Protezione Civile locale.

IL SINDACO
rag. Stefano BALLOCH
(documento sottoscritto digitalmente)